

Rep. Cont. n. 15  
del 01/04/2021

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

firmato in data 01.04.2021

tra



Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 97871890584, di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede dott. Nino Merola.

e

la sig.ra Flora Prendush Ramaj, cittadina albanese, nata il 25/04/1969, a Tropoje (Albania), con documento d'identità n. G95425231E, (qui di seguito il "Prestatore").

(il Committente ed il Prestatore sono di seguito anche definiti congiuntamente come le "Parti" e singolarmente come la "Parte").

Premesso che

- Nell'ambito dell'iniziativa AID 11836.01.6 "Albania - Facility per la Gestione e Monitoraggio del Programma Paese della Cooperazione Italiana in Albania 2019-2021 (FAGEMII)" approvato con delibera n. 41 del 30 aprile 2019 è prevista un'allocatione finanziaria (voce 3.4 Pulizia) che permetterà di coprire i costi relativi alla pulizia della Sede.
- Sono presenti le disponibilità finanziarie autorizzate dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per l'esercizio 2021 alla voce 3.4;
- Questo ufficio ha necessità di avvalersi di servizi di pulizia dei locali adibiti ad uso Ufficio;
- Si è riscontrato, data la peculiarità del servizio richiesto e le doti di professionalità necessarie, che il Prestatore possiede le competenze necessarie;
- All'interno dell'organico della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana non esiste una professionalità idonea a svolgere l'incarico indicato;
- Il Prestatore ha dichiarato di essere interessato a svolgere l'incarico assegnatogli per tutto il periodo previsto dal presente contratto e secondo le modalità da questo stabilite;

*Tutto ciò premesso,*

Le parti hanno concluso quanto segue:

### 1. Premesse.

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

### 2. Oggetto della prestazione del Prestatore

2.1. Il Prestatore si impegna a svolgere per conto del Committente attività di servizio di pulizia in tutte le superfici, all'interno e all'esterno (coperte e scoperte), adattandosi ai criteri tecnici della esecuzione e con le dovute attrezzature, secondo i seguenti Termini di Riferimento:

1. Utilizzare le dovute attrezzature per non creare polvere negli ambienti di lavoro.
2. Utilizzare prodotti di alta qualità
3. Verificare che l'attività si svolga conformemente alle regole in vigore
4. Fare verifiche costanti
5. Comunicare con il servizio di sicurezza circa ogni problema relativo alla sicurezza durante le pulizie

6. Comunicare in tempo dovuto ogni ritardo o errore durante il lavoro
  7. Effettuare tutti i servizi di pulizia in modo da non ostacolare il lavoro ordinario del Committente
  8. Assicurare assoluta riservatezza.
- 2.2. Al Prestatore è parimenti fatto divieto di partecipare direttamente o indirettamente a qualsivoglia attività che possa essere in conflitto con gli interessi o il prestigio del Committente per un periodo di sei mesi dalla conclusione dell'incarico.
  - 2.3. Il Prestatore si impegna ad eseguire il proprio incarico approfondendo il massimo impegno e diligenza, offrendo la massima disponibilità per la realizzazione degli obiettivi del Committente osservando i doveri di contegno e riservatezza propri dell'attività svolta.
  - 2.4. Il Prestatore accetta di essere sottoposto al controllo del Committente.

### **3. Retribuzione.**

- 3.1 Il Committente, per le prestazioni effettuate dal Prestatore, si impegna a corrispondere a quest'ultimo un importo mensile netto di Euro 350,00.
- 3.2. Il conto corrente della Sig.ra Flora Ramaj è il seguente:  
AL54208112040000092570537301  
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche'.

### **4. Tasse.**

Il Committente provvederà a trattenere, in anticipo, dalla somma di cui all'art. 3 di cui sopra, la ritenuta d'acconto, nella misura indicata dalla legge, e provvederà al loro versamento presso l'Ufficio delle Imposte.

### **5. Luogo della prestazione dei servizi.**

- 5.1. Il Prestatore effettuerà la propria prestazione in autonomia.
- 5.2. Per permettere al Prestatore lo svolgimento della propria prestazione, il Committente metterà a disposizione di quest'ultimo tutte le attrezzature ritenute necessarie all'adempimento dei propri impegni. Resta inteso che il Prestatore non potrà usare le attrezzature del Committente per motivi personali senza il preventivo assenso dello stesso.

### **6. Durata.**

- 6.1 Il presente contratto è concluso a tempo determinato per un periodo totale di 12 mesi, concordati con il Committente, da prestare nel periodo compreso tra il 01.04.2021 fino al 31.03.2022.
- 6.2 Allo scadere del predetto periodo il contratto si intende tacitamente ed automaticamente risolto e non può essere rinnovato se non per espressa volontà delle Parti.



**7. Risoluzione.**

7.1 Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente a un suo dovere od obbligo rilevante previsto dal presente Contratto, allora la Parte non in colpa potrà risolvere il presente contratto dandone avviso scritto alla Parte inadempiente. Ai fini del presente articolo, il Prestatore verrà considerato inadempiente qualora ripetutamente violi o non ottemperi alle disposizioni del Committente.

7.3 Il Committente non potrà essere considerato responsabile se l'adempimento di ogni e qualsiasi previsione del presente contratto sia stato ritardato o impedito a causa di eventi di forza maggiore o "factum principis" ed in particolare per le seguenti ragioni: rivoluzioni, disordini, sommovimenti popolari, guerre, scioperi, incendi, inondazioni, atti di Dio, nazionalizzazioni, espropriazioni o atti governativi limitativi della libertà personale o d'impresa del Beneficiario.

**8. Mancanza del rapporto di lavoro fra le Parti.**

Le Parti accettano che il presente contratto non crea nessun rapporto di lavoro o di dipendenza fra di esse e, di conseguenza, è totalmente esclusa l'applicazione della legislazione di lavoro nei rapporti fra le Parti.

**9. Soluzione delle controversie e legge applicabile.**


Il presente contratto è regolato dalla legge Albanese. Tutte le controversie sorte con riguardo all'interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno soggette in primo luogo ad un tentativo di soluzione amichevole. In caso tale ipotesi non porti alcuna soluzione, la Corte Distrettuale di Tirana sarà competente a decidere la controversia.

**10. Modifiche.**

Il presente contratto sostituisce tutti i precedenti accordi tra le parti, orali o scritti. Il presente contratto non potrà essere ceduto e nessun termine o condizione potranno essere aggiunti senza l'accordo esplicito di entrambe le parti. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto, firmata da entrambe le parti ed allegata al presente contratto. È esclusa ogni modifica orale al presente contratto.


Per il Committente  
Il Titolare della Sede Estera di Tirana

Nino Merola



Il Prestatore

Flora Ramaj





*Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo*

**SEDE DI TIRANA**

**IL TITOLARE DI SEDE**

VISTA la Legge n.125 dell'11/08/2014 ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che all'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale e di bilancio;

VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che l'Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, nell'ambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il limite di cui all'art. 17, comma 6, della L. 125/2014;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 15 dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del "Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., disciplinante il Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenendo conto dei principi fondamentali del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero", in particolare l'art. 21 che disciplina i contratti stipulati da una sede estera dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo;

VISTA la Determina del Direttore dell'Agencia Italiana per la cooperazione allo sviluppo n. 81 del 28/07/2016, con il quale è stato conferito al Dott. Nino Merola l'incarico di Titolare della Sede di Tirana dell'Agencia Italiana per la cooperazione allo sviluppo;

CONSIDERATO che questa Sede ha necessità di dotarsi di servizi di pulizia per l'anno 2021;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto, in virtù dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, si rende necessario procedere a: *l'acquisto del servizio di pulizia*;

VISTO l'appunto per il Titolare del 30.03.2021 della Assistente Contabile Dott.ssa Iris Recì, che, sulla base della richiesta della Sig.ra Flora Ramaj per il servizio di pulizia si stima il valore in € 350,00 al netto delle imposte indirette;

CONSIDERATO che il suddetto importo è inferiore ad € 40.000,00;

CONSIDERATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM MAECI n. 192 del 2017, prevede che il contraente possa essere selezionato mediante affidamento diretto;

VERIFICATO che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel budget di sede;

#### DETERMINA

1. l'avvio di una procedura per acquisire la fornitura di *servizi di pulizia*, mediante affidamento diretto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM MAECI n. 192 del 2017;
2. La summenzionata fornitura avrà durata di n. 12 mesi a decorrere dal 01/04/2021 al 31/03/2022.
3. Il relativo importo di spesa è pari ad € TREcentocinquanta/00, al netto delle imposte indirette e graverà sul budget assegnato per il progetto AID 11836.01.6 relativo all'anno 2021;

Tirana, 31-03-2021

Il Titolare della Sede